

## ADEMPIMENTI

---

### **Trasmissione telematica dei corrispettivi: chi, come e quando?**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Dal **1° luglio 2019** i soggetti che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), per un volume d'affari superiore a **400.000 euro**, hanno l'obbligo di **memorizzare elettronicamente** i corrispettivi e di **trasmetterli in via telematica** all'Agenzia delle entrate, in base all'[articolo 2 D.Lgs 127/2015](#); ai contribuenti con volumi d'affari inferiori le disposizioni si applicano a **decorrere dal 1° gennaio 2020**.

L'**invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, verificata tenendo conto dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), secondo quanto stabilito dalla conversione in legge del decreto crescita ([articolo 12-quinquies D.L. 34/2019](#)) utilizzando strumenti tecnologici in grado di **garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Le definizioni tecnologiche e le specifiche tecniche sono state stabilite con i [provvedimenti n. 182017 del 28.10.2016](#) e [n. 99297 del 18.04.2019](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**Durante i primi sei mesi di vigenza dell'obbligo dell'invio telematico** dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è **effettuato comunque entro il mese successivo a quello di effettuazione** dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto; la moratoria durerà quindi **fino a dicembre 2019** per i contribuenti obbligati alla trasmissione dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, mentre durerà **fino a giugno 2020** per tutti gli altri contribuenti obbligati dal prossimo 1° gennaio 2020 alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Si ricorda che le sanzioni previste per la **mancata memorizzazione o trasmissione**, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con **dati incompleti o non veritieri** sono quelle previste dagli [articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#), così come richiamate dall'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#):

- **sanzione pari al 100% dell'imposta;**
- **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, qualora siano state **contestate** nel corso di un **quinquennio quattro distinte violazioni**.

Al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni, i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione dei corrispettivi, che **non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico**, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti, cioè **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione. Tali soggetti, nel periodo di moratoria delle sanzioni, potranno adempiere temporaneamente

all'obbligo di **memorizzazione** giornaliera dei corrispettivi mediante i **registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali** (di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#) e al [D.P.R. 696/1996](#)).

Tale facoltà è ammessa **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, **non oltre la scadenza del semestre iniziale di moratoria** delle sanzioni, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di **rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale** e **l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi** di cui all'[articolo 24 D.P.R. 633/1972](#) fino alla messa in uso del registratore telematico; anche la liquidazione dell'Iva periodica deve rispettare i termini ordinari.

Con il [provvedimento prot. n. 236086/2019 del 04.07.2019](#) sono state definite le diverse modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili mediante i **servizi online** che saranno messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate entro il 29 luglio, **all'interno dell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”**: **servizio di upload di un file** contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure il **servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** o, in alternativa, mediante un **sistema di cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “*web service*” fruibile attraverso protocollo HTTPS, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al suddetto provvedimento.

La **memorizzazione elettronica** e la connessa **trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi** (di cui all'[articolo 12, comma 1, L. 413/1991](#), e al [D.P.R. 696/1996](#)) e **sostituiscono gli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi** (di cui all'[articolo 24, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)).

Si segnala, infine, che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione nella sezione “Corrispettivi” dell'area “Fatture e corrispettivi” anche una procedura web denominata **“Documento commerciale online”** per la **predisposizione dei documenti di vendita** con memorizzazione e acquisizione dei dati dei corrispettivi, utilizzabile, ad esempio, **dai soggetti che normalmente rilasciano solo ricevuta fiscale e non hanno un registratore di cassa**.

Al termine dell'inserimento dei dati, la procedura **genera in pdf il documento commerciale**, assegnandogli un **codice identificativo univoco**: il documento potrà poi essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, su richiesta di quest'ultimo, potrà essere inviato via **e-mail** o tramite **altra modalità elettronica** (SMS, WhatsApp, etc.).

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >